



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.38**

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - ART. 11-BIS DEL D.LGS N. 118/2011 E S.M.I.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania -Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere	“Susa”	Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Giust.
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione dell'Assessore **Giuliano PELISSERO**;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2022 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2022-2024;

Richiamato il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare:

- il comma 4 dell'art. 147-quater, introdotto con il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito nella legge n. 213/2012:
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- il comma 8 dell'art. 151:
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis:
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2021 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è al 30 settembre 2022;

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" i seguenti enti ed organismi:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di

settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare:

- l'art. 11-bis:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

- l'art. 18, comma 1, lett. c), che individua il 30 settembre dell'anno successivo quale termine entro il quale redigere il bilancio consolidato;
- l'allegato A/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Considerato che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono approvare due elenchi distinti concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo**
- **patrimonio netto**
- **totale dei ricavi caratteristici**

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Rilevato che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale;

Preso atto che la partecipazione in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale;

Preso altresì atto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. È composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;

Rilevato che, alla luce della normativa sopra richiamata, il Comune di Susa è tenuto a redigere annualmente un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 14.06.2021 è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'anno 2021 e che le società hanno approvato i bilanci di esercizio al 31/12/2021;
- sulla base dei dati del rendiconto di gestione 2020 del Comune di Susa e dei bilanci di esercizio al 31/12/2020, con deliberazione della G.C. n. 69 del 29.07.2021 sono stati approvati gli elenchi previsti dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:
 - ✓ gli enti, aziende e società componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP);
 - ✓ gli enti, aziende e società facenti parte del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP), da includere nel Perimetro di Consolidamento del bilancio del nostro Ente;

Atteso che sono stati individuati i seguenti enti, aziende e società componenti del gruppo da comprendere nel "perimetro di consolidamento" ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO		
	Denominazione	% di partecipazione
1	ACSEL S.p.A.	9,59 %
2	SMAT S.p.A.	0,00013 %
3	Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.	1,14 %
4	C.A.DO.S. – Consorzio ambiente Dora Sangone	1,89 %
5	CON.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	7,04 %
6	ATO 3 TORINESE	0,17%

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30 agosto 2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL D.LGS. N. 118/2011;

Visti i bilanci dell'esercizio 2021 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 allegato alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale, che comprende:

- Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo consolidato e Conto Economico consolidato;
- Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere del Revisore dei Conti, allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Si dà atto altresì che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale, costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;

- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line" ed è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- presenti n. 10
- astenuti n. 0
- votanti n. 10
- favorevoli n. 7
- contrari n. 3 (Plano, Brezzo, Chianello)

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** il bilancio consolidato del Comune di Susa al 31 dicembre 2021, allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comprende:
 - a) Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo consolidato e Conto Economico consolidato;
 - b) Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.
3. **Di dare atto** che per la redazione dello schema del bilancio consolidato di cui al punto 2 è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale", come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).
4. **Di prendere atto** che sullo schema di bilancio consolidato 2021 è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
5. **Di dare atto** che il bilancio consolidato sarà pubblicato sul sito dell'Ente, sotto "Amministrazione trasparente" - Sezione "Bilanci".
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:
 - presenti n. 10
 - astenuti n. 0
 - votanti n. 10
 - favorevoli n. 10
 - contrari n. 0

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone